



# COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29.06.2020

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA" IMU ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **11:00**, presso il Teatro Comunale di Cavriglia sito in Piazza Enrico Berlinguer, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

All'appello risultano

DEGL'INNOCENTI O SANNI L.	P	SECCIANI MASSIMILIANO	P
LAZZERINI ELISA	P	CALOSCI MAURO	P
CORATI ELEONORA	N	BUTINI GIANLUCA	N
GAMBASSI MARCO	P	AZZUTTI FABIO	P
CARRAESI ANDREA	P		
BECCASTRINI NICCOLÒ	P		
INNOCENTI DAVID	N		
MORI GABRIELE	P		
CALESTRINI SILVIA	P		

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 3

Risulta/no assente/i l'/gli Assessore/i Esterno/i BONCI PAOLA.

Assiste il Segretario Generale, **dott.ssa Antonella Romano**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra l'assessore Thomas Stagi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

RILEVATO che i terreni agricoli, contemplati alla lett. h) dell'art. 7, D.Lgs n. 504/1992 in virtù dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015, a decorrere dall'anno 2016 erano già esenti se ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 quale è il comune di Cavriglia;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo

0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che la fattispecie di cui al precedente capoverso non è applicabile al comune di Cavriglia in quanto l'Ente non ha applicato tale maggiorazione per le annualità di imposta 2015 e successive sino al 2019;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha riaffermato *le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,*

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili

per l'anno 2020 sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
base	massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	“Beni merce”
0,76%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo “D”
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

TENUTO conto altresì che nella disciplina della nuova IMU dettata dall'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 sono riconfermate tra le altre le seguenti disposizioni:

- Riserva di gettito a favore dello Stato (comma 744): è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

- Riduzione abitazioni locatate a canone concordato (comma 760): per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;

- Riduzione della base imponibile per immobili concessi in uso gratuito (comma 747) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;

DATO atto che con D.M.I. 13 dicembre 2019 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);

DATO atto che con Decreto 28 febbraio 2020 è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (G.U Serie generale n. 50 del 28/02/2020);

DATO atto che con Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24/04/2020 n. 27, è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 (G.U Serie generale n. 110 del 29/04/2020);

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2007, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 35 del 30/07/2014 di determinazione delle aliquote IMU anno 2014, confermata annualmente fino al 2019;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 36 del 30/07/2014 di determinazione delle aliquote TASI anno 2014, confermata annualmente fino al 2019;

DATO atto che il regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, come pure le delibere relative alle aliquote, possono essere sottoposti al Consiglio comunale entro il 31 luglio 2020, termine stabilito, per l'anno 2020, dal comma 779 della legge in esame, sganciando tale scadenza da quella di approvazione del bilancio di previsione;

CHE va assunta obbligatoriamente la delibera di approvazione delle aliquote IMU entro tale data, proprio perché, trattandosi di un nuovo tributo, non opera la proroga di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

Pertanto, per l'anno d'imposta 2020, in assenza di delibera di approvazione delle aliquote IMU saranno applicabili quelle di "base";

VISTO che deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2019 è stato approvato il Bilancio annuale 2020 e il bilancio pluriennale triennio 2020/2022, stimando il gettito IMU 2020 e TASI 2020 in base alle aliquote approvate nell'anno 2019;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

1	ALiquOTA ORDINARIA	1,015%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze con detrazione di €. 200,00	0,46%
3	IMMOBILI CLASSIFICATI CATEGORIA CATASTALE da D1 a D8 esclusi cat. D5	1,06%
4	Aliquota per "beni merce" ( comma 750 L. 160/2019- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	0,125%
5	Immobili di categoria A10/C1/C2/C3 adibiti e utilizzati come beni strumentali all'impresa direttamente dal proprietario	0,885%
6	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,1%

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 10/04/2015 avente ad oggetto "determinazione del valore delle aree edificabili ricadenti nel territorio comunale ai fini dell'imposta municipale sugli immobili;

OSSERVATO che in data 7 maggio 2019 è decaduta la vigenza quinquennale del Regolamento Urbanistico e della validità delle previsioni di cui alla Sezione II delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Regolamento nelle ipotesi in cui non sia stato approvato il Piano Attuativo o approvato il relativo progetto esecutivo, ovvero stipulata la convenzione urbanistica nel caso di Piano ad iniziativa privata;

OSSERVATO che, per quanto sopra esposto, hanno perso il requisito di edificabilità e di conseguenza non sono più assoggettabili all'imposta IMU i terreni riconducibili alle seguenti zone:

a. Tav. B1 "Cavriglia" - Zona CA2;

b. Tav. B2 "Neri - Montegonzi" - Zona CM1;

c. Tav. B3 "Castelnuovo - Massa dei Sabbioni" - Zone CC2-RUC1- RUC2-FTC1-P;

d. Tav. B4 "Meleto - Santa Barbara" - Zona RUF3;

RITENUTO OPPORTUNO, per l'anno 2020, constatata la situazione legata all'emergenza sanitaria, sociale ed economica (COVID-19) attualmente in corso, che, con tutta probabilità, sarà la causa di un ulteriore aggravio della stagnazione del mercato immobiliare, di ridurre del 35% la base imponibile delle aree edificabili di saturazione di tipo B, ai fini dell'applicazione dell'IMU per l'anno in corso;

TENUTO conto inoltre che l'art. 1, comma 762 della L. n. 160 del 27/12/2019 prevede le seguenti scadenze IMU:

- Acconto entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e detrazioni previste l'anno precedente;
- Saldo entro il 16 dicembre a conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2020;

**Visto** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 7 (Insieme per Cavriglia), contrari 2 (Movimento 5 Stelle), astenuti 1 (consigliere Azzutti Fabio), resi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
3. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

1	ALIQUOTA ORDINARIA	1,015%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze con detrazione di €. 200,00	0,46%
3	IMMOBILI CLASSIFICATI CATEGORIA CATASTALE da D1 a D8 esclusi cat. D5	1,06%
4	Aliquota per "beni merce" ( comma 750 L. 160/2019- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali)	0,125%
5	Immobili di categoria A10/C1/C2/C2 adibiti e utilizzati come beni strumentali all'impresa direttamente dal proprietario	0,885%
5	Fabbricati rurali strumentali	0,1%

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2020.
5. Di precisare che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta IMU;
6. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta IMU si rimanda all'apposito regolamento comunale in vigore e alle norme legislative statali che disciplinano l'applicazione dell'imposta;
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre ed efficacia dal 1 gennaio 2020;
8. Di rendere la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs 267/2000 con separata votazione che produce il seguente esito: favorevoli 7 (Insieme per Cavriglia), contrari 2 (Movimento 5 Stelle), astenuti 1 (consigliere Azzutti Fabio)



# COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

**APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA" IMU ANNO 2020**

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL SINDACO**  
**F.to Leonardo Degl'Innocenti O Sanni**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to dott.ssa Antonella Romano**

---

---



# COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

## APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA" IMU ANNO 2020

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 18/07/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to dott.ssa Antonella Romano**

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to dott.ssa Antonella Romano**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Caviglia, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**dott.ssa Antonella Romano**

---





# COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di Arezzo

Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Caviglia (AR) Tel. 055-966971 Fax 055-966503

**DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA" IMU ANNO 2020".**

Parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Caviglia, lì 20.06.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Caviglia, lì 20.06.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Caviglia, lì 29.06.2020

F.to dott.ssa Antonella Romano